

Avvocato
Giuseppe Rombolà

Via Oslavia n. 7 – 00195 Roma
Tel. 06.92947380 - Fax 06.62209945 – 347.5282726
E-Mail avvocatorombola@tiscali.it
PEC giusepperombola@ordineavvocatiroma.org
P.I.V.A. 07870641003

Roma, 27 aprile 2015

Spett.le
Amministrazione
“AltoMareBlu”
Nautica d’Epoca

OGGETTO: “Venezia – Montecarlo”

Redigo la presente in nome e per conto della Cefid Multimedia S.r.l. e della sig.ra Fiorella de Septis, nella qualità di Presidente del Comitato Organizzatore della “Venezia – Montecarlo”, per rappresentare quanto segue.

Riferiscono i miei clienti la circostanza che ormai da tempo è possibile rinvenire sul Vostro sito internet www.altomareblu.com un articolo dal titolo “Motonautica: Venezia – Montecarlo” e che tale articolo compare su qualsiasi motore di ricerca sotto la dicitura “Venezia – Montecarlo; Il Grande Bluff – AltoMareBlu”.

Orbene tale lungo articolo getta sulla competizione “Venezia – Montecarlo” e sull’organizzazione dell’evento (in particolare sul Presidente del Comitato organizzatore, sig.ra Fiorella de Septis) un aura di discredito, mettendo in discussione sia la titolarità del marchio della competizione, sia la professionalità ed onestà degli organizzatori. Peraltro il citato articolo riporta ampi stralci di lettere e comunicazioni del sig. Massimo Lippi, colui che avrebbe a suo dire la piena titolarità del marchio “Venezia – Montecarlo”.


Occorre a questo punto, al fine di ristabilire la verità dei fatti, evidenziare che un Tribunale, quello di Roma, ha, con ordinanza decisoria, inibito alla ASD Club Italia Offshore Race ed al sig. Massimo Lippi l’utilizzo in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento del marchio denominativo e figurativo “Venezia –

Montecarlo” e che lo stesso Tribunale ha ordinato la rimozione del suddetto segno distintivo dalle pagine Facebook della ASD Cub e del sig. Massimo Lippi.

Stante quanto rappresentato e documentato La invito, come ha fatto in precedenza con le affermazioni del sig. Lippi, a voler rendere note le circostanze testè comunicate ed i documenti ad esse associati. La invito, inoltre, a voler rimuovere immediatamente dal Suo sito Internet il citato articolo, gravemente lesivo dell'immagine della competizione “Venezia – Montecarlo” e dei miei assistiti.

Distinti saluti.

Avv. Giuseppe Bombola



Si allega stralcio della Sentenza.

RGAC n. 79417/14

TRIBUNALE DI ROMA

IX sezione civile

Sezione specializzata in materia di Impresa

Il Giudice

in persona del giudice designato dott. Giuseppe Russo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/03/2015, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al n. 79417 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2014 promosso

da

Cefid Multimedia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla via Oslavia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rombolà che la rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente

contro

Lippi Massimo, in proprio e quale legale rappresentante della **A.S.D. Club Italia Offshore Race**, elettivamente domiciliati in Roma alla via A. Doria n. 16/c, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Pizzuto che la rappresenta e difende per deleghe in atti

resistenti

PREMESSO CHE

Con ricorso ex artt. 126, 129, 131 c.p.i. e 700 c.p.c. depositato in data 15/12/2014 la Cefid Multimedia srl - premesso di aver acquistato con contratto del 17/06/1995 dalla Serenissima Iniziative Sportive srl il marchio di fatto "Venezia-Montecarlo Offshore" con il relativo logo ed ogni diritto relativo all'organizzazione della gara motonautica a tappe intorno all'Italia con partenza da Venezia ed arrivo nel Principato di Monaco e di aver costantemente utilizzato il suddetto segno distintivo (da essa stessa modificato nel 1996) per organizzare la gara in questione ed una serie di eventi ad essa collegati - ha dedotto che nell'agosto del 2014, nel registrare il marchio, era venuta a conoscenza che il sig. Massimo Lippi (che nel 1997 aveva preso parte, quale pilota, alla gara motonautica Venezia-Montecarlo organizzata dalla ricorrente), in qualità di Presidente



ordinare la rimozione del suddetto segno distintivo dalle pagine Facebook dei due resistenti; per ordinare, a cura e spese della ASD Club Italia Offshore Race, la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente ordinanza sulla pagina iniziale del sito internet www.romaoffshorespeedrace.it. Le ulteriori pubblicazioni richieste dalla ricorrente appaiono, allo stato, sproporzionate rispetto agli illeciti accertati.

In forza di quanto previsto dall'art. 131 secondo comma c.p.i., è opportuno fissare una penale (da quantificare nella somma di euro 200,00) per ogni violazione dell'inibitoria e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Al contrario vanno respinte tutte le richieste cautelari avanzate in via riconvenzionale dalle parti resistenti.

Il contenuto anticipatorio delle misure cautelari concesse e la non necessità della instaurazione del successivo giudizio di merito impongono una decisione sulle spese di lite che devono essere poste a carico dei due soccombenti, in solido, nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore della ricorrente che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 *octies* e 700 c.p.c. e gli artt. 126 e 131 c.p.i.;

- inibisce alla ASD Club Italia Offshore Race e al sig. Massimo Lippi l'utilizzo in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento del marchio denominativo e figurativo "Venezia-Montecarlo" preusato dalla ricorrente;
- ordina la rimozione del suddetto segno distintivo dalle pagine Facebook dei due resistenti;
- fissa la somma di euro 200,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento a decorrere dalla sua notifica in forma esecutiva;
- dispone, a cura e spese della ASD Club Italia Offshore Race, la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente ordinanza sulla pagina iniziale del sito internet www.romaoffshorespeedrace.it;
- respinge le richieste cautelari avanzate dai due resistenti;
- condanna la ASD Club Italia Offshore Race e il sig. Massimo Lippi, in solido, a rifondere alla Cefid Multimedia srl le spese di lite, compensi professionali, oltre accessori di legge da di

Si comunichi.

